



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per il commercio internazionale

2012/0027(COD)

11.10.2012

PARERE

della commissione per il commercio internazionale

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (Rifusione)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

Relatore per parere: Cristiana Muscardini

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il vostro relatore per parere ritiene che, per favorire il processo d'integrazione dell'UE, garantire la competitività fra operatori doganali e importatori esteri, combattere il transito illegale di merci contraffatte e tutelare i consumatori europei, sia fondamentale rivedere il CUD in grado di rendere le procedure doganali armonizzate, semplificate ed uniformi in tutti gli Stati membri a garanzia della libera circolazione delle merci.

Sollewa alcune preoccupazioni, che già aveva espresso nel suo parere sulla modernizzazione delle dogane, approvato nel mese di ottobre 2011, e che non sono state risolte dal CUD presentato dalla Commissione.

Ritiene pertanto che la proposta della Commissione non vada nella giusta direzione: non sembra infatti garantire un'ulteriore razionalizzazione ed armonizzazione delle regole doganali ma, invece, sembra eliminare alcune delle semplificazioni già stabilite dalla MCD, proponendo una serie di possibili deroghe a principi e pratiche – come sui sistemi di scambio dei dati – che vanno contro l'obiettivo di un contesto doganale uniforme.

Si rammarica della decisione di dover posporre la data di applicazione del nuovo CUD al 31 dicembre 2020, continuando a dilazionare i tempi prima di avere un'implementazione reale dei nuovi sistemi informatici, previsti in dogana, negli Stati membri.

Suggerisce, in vista della creazione di una dogana unica europea, di creare, in via sperimentale, una task force europea d'intervento rapido, che sostenga il lavoro delle dogane alle frontiere esterne e di una banca dati pubblica sulle merci pericolose intercettate alle dogane. Chiedi quindi al Consiglio di sostenere la creazione di nuovi sistemi in grado di determinare l'origine e garantire la tracciabilità dei prodotti.

Invita la Commissione a mantenere l'articolo 53 del testo del Codice doganale comunitario, affinché l'origine delle merci continui a essere determinata in base al luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale, economicamente giustificata; allo stesso tempo, chiede il futuro riconoscimento dei certificati di esportazione sull'origine non preferenziale delle autorità competenti di un paese terzo e sottolinea che modifiche allo status quo appesantirebbero le aziende con procedure amministrative e pregiudicherebbero gli sforzi di armonizzazione in corso a livello dell'OMC.

Giudica necessaria la tempestiva introduzione di misure di modernizzazione quali la semplificazione della legislazione doganale e l'informatizzazione interoperativa in tutte le dogane comunitarie, nonché il rafforzamento del coordinamento dell'attività di prevenzione e repressione delle polizie tributarie a livello europeo; esprime inoltre l'auspicio che nel CUD si sottolinei l'importanza della soppressione delle dichiarazioni doganali al fine di facilitare gli scambi commerciali.

Constata la necessità, in un'Unione funzionale tra i 27+1 Stati membri, di definire un pacchetto comune di controlli fisici obbligatori delle merci applicabili a tutti i vari punti di entrata (portuali, aeroportuali, stradali) nell'Unione.

Chiede la completa armonizzazione rispetto al prelievo dell'IVA all'importazione, agli orari di

apertura delle dogane, alle retribuzioni come pure alle sanzioni per mancato rispetto del CUD, date le divergenze esistenti negli Stati membri e le distorsioni dei flussi commerciali in essere.

Sottolinea la necessità di una coerenza nella gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea e reitera il suo appello alla Commissione e agli Stati membri per una maggiore armonizzazione dei sistemi di controllo doganale, da una parte, e delle sanzioni, dall'altra; chiede che siano poste in essere piattaforme operative comuni agli Stati membri e alla Commissione, e insiste sulla necessità di fornire un'adeguata formazione ai funzionari doganali e agli operatori economici al fine di garantire un'applicazione uniforme delle normative dell'Unione.

Ricorda l'importanza di garantire la parità di trattamento degli operatori economici autorizzati (OEA) in tutti i punti del territorio doganale comunitario per quanto riguarda l'uniformità dei controlli e il riconoscimento reciproco. Mostra inoltre la propria preoccupazione quanto all'utilizzo di atti delegati nel regolare le funzioni degli OEA.

Sollecita la Commissione affinché nel nuovo codice doganale vengano previsti requisiti più rigorosi per la fornitura di servizi di rappresentanza doganali dell'Unione europea contribuendo ad aumentare il grado di professionalità e responsabilità di tali intermediari e stabilendo norme chiare che guidino il rapporto tra spedizionieri doganali e case di spedizioni, utili a trasformare il ruolo degli stessi spedizionieri in moltiplicatori per gli importatori di piccole e medie dimensioni che non hanno la capacità di attuare programmi di conformità doganale analoghi all'OEA europeo.

Si compiace dell'attivazione dell'accordo di cooperazione sul riconoscimento reciproco degli OEA tra l'Unione europea e il Giappone, e incoraggia la Commissione a negoziare, nel pieno rispetto del ruolo del Parlamento, siffatti accordi con altri partner importanti e a inserire tale elemento nei negoziati sugli accordi commerciali bilaterali. Sottolinea l'utilità di rafforzare la cooperazione doganale con la Russia e i paesi del partenariato orientale e mediterraneo.

Incoraggia la Commissione a sviluppare piani di cooperazione e coordinamento multilaterale, in seno all'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), in grado di definire norme e regole comuni per le procedure doganali.

Ritiene che un accordo sull'agevolazione del commercio nell'ambito del Ciclo di Doha comporterebbe vantaggi per i paesi membri dell'OMC, segnatamente rafforzando la certezza del diritto e riducendo i costi commerciali. Incoraggia quindi la Commissione a premere dal canto suo per la conclusione di tale accordo in vista della conferenza ministeriale del prossimo dicembre.

Sottolinea l'importanza di vigilare affinché i legittimi controlli doganali effettuati da paesi terzi non vengano, in determinate circostanze, strumentalmente utilizzati per creare, de facto, nuove barriere non tariffarie nei confronti di merci in provenienza dall'UE.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i

seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è d'uopo conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda: l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, di un programma di lavoro concernente l'elaborazione e l'utilizzazione dei sistemi elettronici; le decisioni che autorizzano uno o più Stati membri ad utilizzare mezzi di scambio e di archiviazione dei dati diversi dai procedimenti informatici; le decisioni che autorizzano gli Stati membri a verificare le semplificazioni nell'applicazione della normativa doganale utilizzando procedimenti informatici; le decisioni che impongono a uno Stato membro di adottare, sospendere, annullare, modificare o revocare una decisione; i criteri e le norme comuni in materia di rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari; la gestione dei contingenti tariffari e dei massimali tariffari e la gestione della sorveglianza dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci; la determinazione della classificazione tariffaria delle merci; la deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale delle merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione; la determinazione dell'origine delle merci; i divieti temporanei di ricorrere alle garanzie globali; l'assistenza reciproca tra le autorità doganali in caso di insorgenza dell'obbligazione doganale; le decisioni relative al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all'importazione o

Emendamento

(4) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è d'uopo conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda: l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, di un programma di lavoro concernente l'elaborazione e l'utilizzazione dei sistemi elettronici; le decisioni che autorizzano uno o più Stati membri ad utilizzare mezzi di scambio e di archiviazione dei dati diversi dai procedimenti informatici; le decisioni che autorizzano gli Stati membri a verificare le semplificazioni nell'applicazione della normativa doganale utilizzando procedimenti informatici; le decisioni che impongono a uno Stato membro di adottare, sospendere, annullare, modificare o revocare una decisione; i criteri e le norme comuni in materia di rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari; la gestione dei contingenti tariffari e dei massimali tariffari e la gestione della sorveglianza dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci; la determinazione della classificazione tariffaria delle merci **e la creazione di sistemi unificati di riscossione dei dazi doganali in tutti gli Stati membri**; la deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale delle merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione; la determinazione dell'origine **e la tracciabilità** delle merci **provenienti da paesi terzi**; i divieti temporanei di ricorrere alle garanzie globali; l'assistenza reciproca

all'esportazione; gli orari di apertura ufficiali degli uffici doganali; la determinazione della sottovoce tariffaria delle merci oggetto dell'aliquota più elevata del dazio all'importazione o all'esportazione qualora una spedizione sia composta di merci che rientrano in diverse sottovoci tariffarie. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

tra le autorità doganali in caso di insorgenza dell'obbligazione doganale; le decisioni relative al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all'importazione o all'esportazione; gli orari di apertura ufficiali degli uffici doganali; la determinazione della sottovoce tariffaria delle merci oggetto dell'aliquota più elevata del dazio all'importazione o all'esportazione qualora una spedizione sia composta di merci che rientrano in diverse sottovoci tariffarie. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Motivazione

Per la protezione dei consumatori e per la produzione dell'Unione è essenziale dare alla Commissione la possibilità di adottare misure per la tracciabilità e l'origine dei prodotti entranti nelle dogane europee da paesi terzi come misure di prevenzione e lotta alla contraffazione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Un'ulteriore modernizzazione della normativa doganale dell'Unione deve tenere debitamente conto dei punti di vista degli operatori economici al fine di garantire una semplificazione amministrativa effettiva.

Motivazione

All'atto di un'eventuale, futura riforma del codice doganale dell'Unione, la consultazione degli operatori economici è uno degli elementi essenziali per pervenire a un'effettiva semplificazione delle procedure doganali.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di agevolare **le attività** commerciali, occorre preservare per chiunque il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali. Non dovrebbe tuttavia essere più possibile riservare tale diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato membro. Inoltre, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato dovrebbe essere abilitato a prestare tali servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.

Emendamento

(18) Al fine di agevolare **lo sdoganamento delle transazioni** commerciali, occorre preservare per chiunque il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali. Non dovrebbe tuttavia essere più possibile riservare tale diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato membro. ***Si dovrebbero quindi stabilire norme dell'Unione armonizzate per i rappresentanti doganali che operano nel mercato interno.*** Inoltre, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato dovrebbe essere abilitato a prestare tali servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito ***se soddisfa criteri armonizzati a livello dell'Unione e può pertanto utilizzare sistemi unificati di riscossione dei dazi nelle diverse dogane.***

Motivazione

Se gli operatori economici autorizzati e i rappresentanti doganali sono autorizzati a prestare servizi in tutti gli Stati membri, dovrebbero essere garantiti sistemi unificati di riscossione delle tasse nelle diverse dogane per semplificare e velocizzare i servizi doganali dell'Unione.

Al fine di garantire l'uniformità delle norme per i rappresentanti doganali nell'UE-27 ed evitare eventuali distorsioni a lungo termine del mercato unico, le norme in questione dovrebbero essere stabilite a livello dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero beneficiare degli accordi internazionali che prevedono il mutuo riconoscimento dello status di "operatore economico autorizzato".

Motivazione

La conclusione di accordi di cooperazione sul mutuo riconoscimento degli operatori economici autorizzati dovrebbe essere una delle priorità dei negoziati commerciali in corso, segnatamente di quelli relativi ad accordi commerciali globali e approfonditi fra l'UE e i paesi terzi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Al fine di garantire un trattamento uniforme ed equo delle persone interessate dalle formalità e dai controlli doganali ***occorre delegare alla Commissione, in conformità all'articolo 290 del trattato, il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda*** la determinazione delle condizioni relative alla rappresentanza doganale e alle decisioni adottate dalle autorità doganali, comprese quelle concernenti gli operatori economici autorizzati e le informazioni vincolanti, e ***per quanto riguarda*** le condizioni ***riguardanti*** i controlli e ***le*** formalità da espletare sui bagagli a mano e sui bagagli registrati.

(25) Al fine di garantire un trattamento uniforme ed equo delle persone interessate dalle formalità e dai controlli doganali, ***le decisioni riguardanti*** la determinazione delle condizioni relative alla rappresentanza doganale e alle decisioni adottate dalle autorità doganali, comprese quelle concernenti gli operatori economici autorizzati e le informazioni vincolanti, e ***riguardanti*** le condizioni ***relative ai*** controlli e ***alle*** formalità da espletare sui bagagli a mano e sui bagagli registrati, ***devono essere adottate mediante atti di esecuzione in conformità dell'articolo 291 del trattato.***

Motivazione

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European

Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione può, in casi eccezionali debitamente motivati, adottare decisioni che autorizzano uno o più Stati membri, derogando temporaneamente al paragrafo 1, a utilizzare mezzi di scambio e di archiviazione dei dati diversi dai procedimenti informatici.

Motivazione

L'uniformità delle norme che sono alla base del codice doganale dell'Unione dovrebbe essere la regola generale. Le deroghe dovrebbero essere eccezionali e debitamente motivate e avere carattere temporaneo onde evitare distorsioni permanenti del mercato unico.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può adottare decisioni che autorizzano uno o più Stati membri, in deroga al paragrafo 1, ad utilizzare mezzi di scambio e di archiviazione dei dati diversi dai procedimenti informatici. **soppresso**

Motivazione

È essenziale per le imprese e per il processo di armonizzazione che il codice doganale

dell'Unione sia posto in atto e applicato nello stesso modo in tutti e 27 gli Stati membri senza alcuna deroga.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono stabilire, in conformità al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. ***Tuttavia, fatta salva l'applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all'articolo 22, lettere da a) a d), è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.***

Emendamento

3. Gli Stati membri possono stabilire, in conformità al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. ***Il rappresentante doganale deve essere stabilito nel territorio dell'Unione europea. Per poter prestare servizi doganali in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, il rappresentante doganale deve disporre di un'autorizzazione concessa dall'autorità doganale nazionale competente sulla base di criteri comuni applicabili in tutto il territorio dell'Unione europea e valida in tutti gli Stati membri.***

Motivazione

The customs representative should not be confused with the AEO. These two figures need to be kept separated, since they have different nature and aims (the AEO is a status, the customs representative a working activity, that in certain EU Member States is regulated as a profession). Accordingly, the possibility for a customs representative to provide customs services in a Member State other than the one where he is established, should be based on separate criteria, different from those referred to the AEO, highlighting specific requirements in terms of reliability, competence and experience. The necessity to introduce common criteria at EU level for the provision of customs representation services in member States other than the one where the customs representative is established, aims to avoid that Member States will create excessive obstacles or different degrees of difficulty in obtaining the above authorisation. This solution, among other things, reflects the point n. 34. of the Report of the European Parliament of 25 November 2011 on modernisation of customs (2011/2083(INI)), that "Calls on the Commission to include in the MCC more rigorous requirements for the provision of the EU's customs representation services, helping to increase the level of professionalism and ownership on the part of these intermediaries and laying down clear rules to guide relations between customs agents and forwarding undertakings, so as to change the role of the agents to that of consolidators for small and medium-sized importers that do not have the capacity to implement customs compliance programmes similar to those of European AEOs".

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 20

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti *delegati ai sensi dell'articolo 243* che specifichino:

- (a) i casi in cui si può derogare all'obbligo di cui all'articolo 18, paragrafo 2, primo comma;
- (b) *le norme in materia di concessione e prova dell'abilitazione* di cui all'articolo 18, paragrafo 3;
- (c) i casi in cui le prove di cui all'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, non sono chieste dalle autorità doganali.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti *di esecuzione in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 244, paragrafo 4*, che specifichino:

- a) i casi in cui si può derogare all'obbligo di cui all'articolo 18, paragrafo 2, primo comma;
- b) *i criteri* di cui all'articolo 18, paragrafo 3;
- c) i casi in cui le prove di cui all'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, non sono chieste dalle autorità doganali.

Motivazione

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 25

Testo della Commissione

Delega di potere

Emendamento

soppresso

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

(a) le norme relative alle procedure per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 24;

(b) i casi in cui al richiedente non è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista in conformità all'articolo 24, paragrafo 4, primo comma;

(c) le norme inerenti alla verifica, al riesame e alla sospensione delle decisioni in conformità all'articolo 24, paragrafo 8.

Motivazione

Si tratta di aspetti essenziali del codice doganale dell'Unione che dovrebbero essere definiti nell'atto di base e non mediante atti delegati.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione *se lo richiedono le esigenze del commercio.*

Emendamento

3. Un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione ***a condizione che vengano fornite prove documentali sulla sua origine.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 59

Testo della Commissione

La Commissione può adottare misure per determinare l'origine delle merci.

Emendamento

La Commissione può adottare misure per determinare l'origine ***e la tracciabilità*** delle merci.

Motivazione

Per la protezione dei consumatori e per la produzione dell'Unione è essenziale dare alla

Commissione la possibilità di adottare misure per la tracciabilità e l'origine dei prodotti entranti nelle dogane europee da paesi terzi come misure di prevenzione e lotta alla contraffazione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Se non è stata svincolata, la garanzia può essere usata anche, entro i limiti dell'importo garantito, per il recupero degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione e di altri oneri dovuti in seguito a un controllo a posteriori delle merci in questione.

Emendamento

Se non è stata svincolata, la **singola** garanzia può essere usata anche, entro i limiti dell'importo garantito, per il recupero degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione e di altri oneri dovuti in seguito a un controllo a posteriori delle merci in questione.

Motivazione

This provision could be interpreted by certain Customs administrations in the sense that the release of a comprehensive guarantee (i.e. a guarantee covering more customs operations), can be blocked for an undetermined period, each time a post-release control can potentially be carried out on cleared goods. The main characteristic of the comprehensive guarantees is that these are renewed automatically by insurance companies, on their date of expiry, for a further period of one or more years, unless a notice of cancellation is expressly given by the operator. According to the above paragraph, customs administrations could oppose to the release of the guarantee, obliging operators to left them indefinitely open, up to completion of post-release controls. In this case, the additional costs due to the extension of the length of the guarantee would be on the operator's charge, so compromising their competitiveness. Moreover, this solution can be a deterrent the use of the scheme of the comprehensive guarantee, which is commonly recognized as an important trade facilitation tool, inducing operators to use exclusively single guarantees.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 181 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali soddisfi la condizione di cui alla lettera b) **se al momento della concessione**

Emendamento

Fatte salve le condizioni speciali aggiuntive che disciplinano il regime in questione, si ritiene che un operatore economico autorizzato per le

dell'autorizzazione si è tenuto conto dell'attività relativa al regime speciale interessato.

semplificazioni doganali soddisfi la condizione di cui alla lettera b) **del presente paragrafo.**

Motivazione

Si dovrebbe ritenere che gli OEA, per definizione, soddisfino sempre i criteri relativi all'osservanza.

Emendamento 15

**Proposta di regolamento
Articolo 196 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona ad avvalersi delle semplificazioni per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime di transito unionale e la conclusione di detto regime.

Emendamento

4. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona ad avvalersi delle semplificazioni per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime di transito unionale e la conclusione di detto regime, **compreso l'uso di un manifesto trasmesso mediante sistemi per lo scambio di dati quale dichiarazione di transito da compagnie aeree o di navigazione che operano un numero significativo di voli o di viaggi fra Stati membri.**

Motivazione

L'uso di manifesti elettronici soddisfa pienamente i requisiti sia per la dichiarazione elettronica che per la presentazione; esso è, infatti, del tutto in linea con il concetto di dichiarazione sotto forma di iscrizione nelle scritture, che è uno dei pilastri del codice doganale aggiornato (CDA). Costringere tali movimenti nel nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) non apporterà alcun beneficio né al commercio né alle dogane e aumenterà i costi per le imprese nell'UE.

Emendamento 16

**Proposta di regolamento
Articolo 233 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona ad

avvalersi delle semplificazioni per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime di esportazione e la conclusione di detto regime.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 234

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 243 che specifichino ***i casi in cui le formalità all'esportazione si applicano in conformità all'articolo 233, paragrafo 3.***

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 243 che specifichino:

- a) le regole che disciplinano il regime di esportazione;***
- b) i casi in cui le formalità all'esportazione si applicano in conformità all'articolo 233, paragrafo 3;***
- c) le norme relative alla concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 233, paragrafo 4.***

Motivazione

Mantenere in tutta l'UE regole uniformi in materia di esportazione è essenziale sia per il settore postale che per le attività commerciali dell'Unione in generale. Non si può ritenere che le regole relative al regime di esportazione o alla sua semplificazione siano coperte dall'autorizzazione di cui agli articoli 232 e 234 della proposta della Commissione.

PROCEDURA

Titolo	Codice doganale dell'Unione (Rifusione)	
Riferimenti	COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 13.3.2012	
Parere espresso da Annuncio in Aula	INTA 13.3.2012	
Relatore per parere Nomina	Cristiana Muscardini 26.3.2012	
Esame in commissione	21.6.2012	18.9.2012
Approvazione	11.10.2012	
Esito della votazione finale	+: 26	–: 0
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Paweł Zalewski	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa	
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Evžen Tošenovský	